



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

REGOLAMENTO I.M.U.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2013



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

Titolo I – **Disposizioni generali**

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Definizione di fabbricati ed aree
- Articolo 3– Abitazione principale
- Articolo 4– Immobili equiparati ad abitazione principale
- Articolo 5– Abitazione a disposizione
- Articolo 6– Aree fabbricali.
- Articolo 7– Aree possedute e condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
- Articolo 8– Esenzioni

Titolo II – **Dichiarazioni, versamenti, accertamento, controlli e rimborsi**

- Articolo 9– Dichiarazioni
- Articolo 10– Versamenti
- Articolo 11 - Differimento termini di versamento
- Articolo 12 – Attività di controllo
- Articolo 13–Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Articolo 14– Compensi incentivanti per il personale addetto all'Ufficio Tributi
- Articolo 15 – Rimborsi

Titolo III – **Disposizioni finali**

- Articolo 16 – Norme di rinvio
- Articolo 17– Entrata in vigore



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52, comma 1¹ e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di LINAROLO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

¹ L'articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) stabilisce che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

Art. 3 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende la "residenza della famiglia", desumibile dal primo comma dell'art. 144 del codice civile: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". La fattispecie sopra descritta non ha a che vedere con i luoghi di eventuali "domicili" fissati ai sensi dell'art. 45 del codice civile, in relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l'ubicazione della "casa coniugale".

2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi²:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- *aliquota ridotta per abitazione principale*, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale³;
- *detrazione d'imposta*, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d); l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di riferimento⁴, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.

4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale

5. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 4 – Immobili equiparati ad abitazione principale

Ai fini dell'imposta municipale propria si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 5 – Abitazione a disposizione⁵

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

² Si ricorda che per le casistiche di cui al punto b) e c) il D.L. 201/2011, prevede l'applicazione obbligatoria della detrazione che, tuttavia, rimane a carico del Comune.

³ Qualora si intende adottare più aliquote ridotte, dovrà essere specificata la misura di ognuna abbinata ad ogni fattispecie.

⁴ La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00 (aumentate di euro 50,00 per 2012 e 2013 per figli con età inferiore a ventisei anni, dimoranti e residenti nello stesso fabbricato) e può essere aumentata dal Comune. Tuttavia in caso di incremento della stessa fino a concorrenza dell'imposta, il Comune non potrà elevare l'aliquota per le abitazioni tenute a disposizione, prevista nella misura ordinaria dello 0,76%.

⁵ Nel caso in cui il comune intenda applicare maggiorazioni dell'aliquota base per tale fattispecie.



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale⁶.

Art. 6 – Aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata⁷ e comunque in misura non inferiore ai valori venali, per zone omogenee, deliberati dalla Giunta Comunale.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata⁸, un valore superiore a quello deliberato.

3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo⁹.

4. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

5. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale¹⁰.

6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

⁶ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011

⁷ Verificare l'opportunità di mantenere anche l'ipotesi di qualsiasi perizia giurata o, eventualmente, riferirla alle ipotesi in cui è utilizzata per la rivalutazione del terreno, funzionale all'applicazione di norme fiscali agevolative con tassazione della plusvalenza mediante imposta sostitutiva.

⁸ Vedi nota sopra.

⁹ A tal fine dovrebbe rilevare l'interpretazione autentica riportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11-quaterdecies, comma 16.

¹⁰ Previsione della quale si consiglia l'utilità, determinando la soglia di divario indicativamente nel 20, 30% circa.



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

Art. 7 – Aree possedute e condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale¹¹

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dei soggetti di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99.

2. Nel caso in cui il terreno sia totalmente condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera nei confronti di tutti i contitolari ed è rapportata alla quota di possesso.

Art. 8 – Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23¹² si applica anche agli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali¹³.

2. L'esenzione prevista al punto i), del comma 1, dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992¹⁴, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati, con esclusione dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, ed a condizione che i predetti enti, oltre che proprietari, siano anche utilizzatori¹⁵.

TITOLO II

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 9 – Dichiarazioni

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10 – Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso come previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il termine

¹¹ In applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale consente ai comuni di "stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare". Si ritiene che la potestà regolamentare prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997 vada intesa in senso restrittivo rispetto alla disposizione generale prevista nell'articolo 58, comma 2, del medesimo decreto, nel senso che con essa il comune può prevedere, oltre a quello dell'iscrizione negli elenchi ex SCAU, ulteriori requisiti che rendano più difficile il verificarsi della finzione giuridica di non edificabilità dei suoli, e non, al contrario, in senso agevolativo. In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E in data 31 dicembre 1998. Nell'applicare tale disposizioni occorre avere riguardo anche alle effettive possibilità di verifica da parte del comune in sede di accertamento.

¹² La norma dispone che "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali."

¹³ In attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 59 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

¹⁴ L'articolo 7, comma 1, lettera i), del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è il seguente: "Sono esenti dall'imposta: (...) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222."

¹⁵ Si veda la lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come da ultimo sostituito dall'articolo 39, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione in oggetto si applica solamente alle attività indicate alla lettera i) "che non abbiano esclusivamente natura commerciale". Infine la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 429 del 4 dicembre 2006, ha precisato che l'esenzione a favore degli enti non commerciali spetta a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati per le attività ivi previste, siano anche posseduti dai medesimi enti e che il regolamento comunale non può modificare questa situazione, ma può solamente limitare tale esenzione ai fabbricati.



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

ultimo per il versamento della 1^o rata.

2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di LINAROLO, corrispondente a E600.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo¹⁶.

4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 11 – Differimento termini di versamento¹⁷

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti per non più di dodici mesi nel seguente caso:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 12 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

¹⁶ Art. 25, comma 4, L.289/2002 e s.m.i..

¹⁷ In attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera o), del d.Lgs. n. 446/1997. Verificare che l'ipotesi non sia già disciplinata nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. L'autorizzazione alla dilazione del pagamento è concessa con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14 – Compensi incentivanti per il personale addetto all'Ufficio

Tributi

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662¹⁸ e dell'articolo 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997¹⁹, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al delle somme complessivamente riscosse a titolo di imposta municipale propria.

3. Compete alla Giunta Comunale la regolamentazione, previa contrattazione integrativa decentrata, delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo medesimo.

Art. 15 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si dà luogo al rimborso per importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori ad euro 12,00.

¹⁸ L'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

"57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria".

¹⁹ L'articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è il seguente:

"p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto."



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA
AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO IMU

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.